



**DISPOSIZIONI IN MATERIA FALLIMENTARE
PREVISTE DALLA LEGGE 14 MAGGIO 2005, N. 80**

*Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35*

Documento n. 19 del 23 maggio 2005

SCHEDA DI LETTURA

INDICE

<i>Premessa</i>	Pag.	1
PARTE I		
1. MODIFICHE RIGUARDANTI L'ISTITUTO DELLA REVOCATORIA (D.L. 35/2005, art. 2, comma 1, lett. a), b))	"	2
1.1. Art. 67 l.f. – Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie (Art. 2, comma 1, lett. a))	"	2
1.2. Art. 70 l.f. – Effetti della revocazione (Art. 2, comma 1, lett. b))	"	3
2. MODIFICHE RIGUARDANTI LA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO (D.L. 35/2005, art. 2, comma 1, lett. c), d), e), f), g) h), i), l))	"	4
2.1. Art. 160 l.f. – Condizioni per l'ammissione alla procedura (Art. 2, comma 1, lett. d))	"	4
2.2. Art. 161 l.f. – Domanda di concordato (Art. 2, comma 1, lett. e))	"	5
2.3. Art. 163 l.f. – Ammissione alla procedura (Art. 2, comma 1, lett. f))	"	6
2.4. Art. 177 l.f. – Maggioranza per l'approvazione del concordato (Art. 2, comma 1, lett. g))	"	6
2.5. Art. 180 l.f. – Approvazione del concordato e giudizio di omologazione; Art. 181 l.f. – Chiusura della procedura (Art. 2, comma 1, lett. h), i))	"	7
2.6. Art. 182-bis l.f. – Accordi di ristrutturazione dei debiti (Art. 2, comma 1, lett. l))	"	7
PARTE II		
3. DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI (Legge n. 80/2005, art. 1, commi 5 e 6)	"	8

DISPOSIZIONI IN MATERIA FALLIMENTARE PREVISTE DALLA LEGGE 14 MAGGIO 2005, N. 80

Conversione in legge, con modificazione,
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35

Premessa

Il 14 maggio scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 80/2005 recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.”*

L’intervento normativo, che converte in legge, in parte modificando, il cosiddetto “decreto competitività”, riguarda diverse materie. In tale ambito assoluto rilievo assumono le disposizioni riguardanti le procedure concorsuali ed in particolare:

- la modifica della disciplina della revocatoria fallimentare (D.L. 35/2005, art. 2, comma 1, lett. a), b));
- la modifica della disciplina del concordato preventivo (D.L. 35/2005, art. 2, comma 1, lett. c), d), e), f), g), h), i), l));
- il conferimento della delega al Governo per la riforma organica del diritto fallimentare (legge n. 80/2005 , artt. 5 e 6).

* * *

Con il presente documento si intende appunto fornire una prima informazione relativamente alle disposizioni in materia fallimentare.

Il documento è suddiviso in due sezioni:

- la prima, dedicata alle disposizioni che modificano in maniera definitiva la legge fallimentare (R.D. 16 marzo 42, n. 267). Tali disposizioni, che riguardano l’istituto della revocatoria e del concordato preventivo, sono state introdotte dal decreto-legge sulla competitività e convertite in legge (legge 14 maggio 2005, n. 80). Le nuove norme sono, pertanto, in vigore a partire dal 17 marzo scorso, data di entrata in vigore del decreto competitività. Segnaliamo che in sede di conversione in legge non sono state apportate modifiche di rilievo al decreto. Pertanto riproponiamo, con qualche adattamento, il testo della precedente scheda di lettura sulle disposizioni in materia fallimentare contenute nel D.L. 35/2005 (vedi documento n. 13 del 14 aprile 2005).
- la seconda, dedicata alla delega al Governo per la riforma organica della materia fallimentare. La delega prevede che il Governo adotti entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, uno o più decreti legislativi contenenti la riforma del diritto fallimentare.

PARTE I

1. MODIFICHE RIGUARDANTI L'ISTITUTO DELLA REVOCATORIA
(D.L. 35/2005, art. 2, comma 1, lett. a), b))

Il decreto-legge n. 35/2005, convertito in legge (legge n. 80/2005), interviene sull'istituto della revocatoria modificando gli artt. 67 e 70 della legge fallimentare in tema di atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie e di effetti della revocazione.

Segnaliamo che **le innovazioni in tema di revocatoria si applicano alle azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data del 17 marzo 2005** (data di entrata in vigore del D.L. n. 35/2005 sulla competitività).

1.1. Art. 67 l.f. – Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie
(Art. 2, comma 1, lett. a))

L'articolo 67 della legge fallimentare è stato riscritto con il chiaro intento di ridurre l'utilizzo dello strumento della revocatoria fallimentare, agendo su due fronti:

- attraverso la riduzione dei tempi del periodo sospetto;
- prevedendo una serie di specifiche ipotesi di esclusione dalla revocatoria.

In ordine al primo aspetto, segnaliamo che il D.L. n. 35/2005 dimezza i termini del periodo precedente il fallimento entro il quale le differenti fattispecie sono soggette a revocatoria fallimentare. Riportiamo in tabella le variazioni in ordine alle differenti tipologie di atti.

Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie	Disciplina precedente	Nuova disciplina
Atti a titolo oneroso con prestazioni o obbligazioni del fallito maggiori di oltre un quarto rispetto alla controprestazione	due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento	un anno anteriore alla dichiarazione di fallimento
Atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con denaro o con altri mezzi normali di pagamento	due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento	un anno anteriore alla dichiarazione di fallimento
Pegni, anticresi e ipoteche volontarie per debiti non scaduti	due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento	un anno anteriore alla dichiarazione di fallimento
Pegni, anticresi e ipoteche volontarie per debiti scaduti	un anno anteriore alla dichiarazione di fallimento	sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento
Pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, atti a titolo oneroso e costitutivi di un diritto di prelazione per debiti anche di terzi (nel caso in cui il curatore provi che l'altra parte conosceva lo stato di insolvenza)	un anno anteriore alla dichiarazione di fallimento	sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento

In secondo luogo, per quanto attiene all'introduzione dei casi di esenzione dalla revocatoria, il riformulato art. 67 sottrae agli effetti dell'istituto i seguenti atti:

1. pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa;
2. rimesse effettuate su conto corrente bancario che non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione del fallito;
3. vendite a giusto prezzo di immobili destinati ad abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti;
4. atti, pagamenti e garanzie concesse sui beni del debitore conseguenti ad un piano di risanamento purché ragionevoli;
5. atti, pagamenti e garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato (introdotto *ex novo* dal D.L. n. 35/2005 con l'art. 182-bis);
6. pagamenti per prestazioni di lavoro effettuati dal fallito verso dipendenti e collaboratori;
7. pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.

1.2. Art. 70 l.f. – Effetti della revocazione (Art. 2, comma 1, lett. b))

Il decreto-legge interviene anche sugli aspetti relativi agli effetti prodotti dalla revocatoria.

In merito, rimane fermo il principio secondo il quale colui che, per effetto della revoca, abbia restituito quanto ricevuto, è ammesso al passivo fallimentare per il suo credito. La norma però viene ampliata con la previsione di altri specifici effetti: in particolare, viene previsto che la revocatoria per i pagamenti avvenuti tramite intermediari si esercita nei confronti del destinatario. Inoltre, nel caso di atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, la revocatoria ha per oggetto una somma compresa nella forbice tra massimo scoperto e debito residuo (nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza).

Resta in ogni caso salvo il diritto del convenuto di insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.

2. MODIFICHE RIGUARDANTI LA PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO (D.L. 35/2005, art. 2, comma 1, lett. c), d), e), f), g) h), i), l))

Il decreto-legge, nel testo risultante dalla legge di conversione, rivisita completamente l'istituto del concordato preventivo sostituendo gli artt. 160, 161, 163, 177, 180 e 181 della legge fallimentare ed aggiungendo un nuovo art. 182-bis.

Le nuove regole danno la possibilità di dividere i creditori in classi distinte, che rendano più omogenea l'espressione dei loro diversi interessi nell'ambito della procedura liquidatoria: il concordato diviene lo strumento attraverso il quale la crisi dell'impresa può essere risolta anche attraverso accordi stragiudiziali che abbiano ad oggetto la ristrutturazione dell'impresa.

Segnaliamo che le innovazioni in tema di concordato preventivo si applicano a partire dal 17 marzo 2005 (data di entrata in vigore del D.L. n. 35/2005 sulla competitività) anche ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati a questa data.

La prima innovazione riguarda il titolo III del regio decreto n. 267 del 1942 (c.d. legge fallimentare) che viene modificato da "Del concordato preventivo" a "Del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione".

2.1. Art. 160 l.f. – Condizioni per l'ammissione alla procedura (Art. 2, comma 1, lett. d))

Il nuovo articolo 160 prevede che l'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo. Il concordato deve fondarsi su un piano che può prevedere:

- a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di beni, acollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni delle quali siano destinate ad essere attribuite ai creditori per effetto del concordato,
- c) la suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;
- d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

L'impostazione della norma muta profondamente la natura stessa dell'istituto considerato, ampliando i casi in cui è possibile il ricorso a tale forma di accordo tra debitore e creditori.

Di seguito evidenziamo gli scostamenti dalla precedente disciplina:

1. lo stato di insolvenza non costituisce più condizione di ammissione alla procedura, in suo luogo viene indicato un non meglio precisato “stato di crisi” che, senza dubbio, lascia più spazio ai casi in cui è ammissibile il ricorso al concordato;
2. nella disciplina previgente poteva ricorrere all’istituto esclusivamente l’imprenditore che rispondeva ad una serie di requisiti di meritevolezza; tali requisiti sono stati completamente eliminati dall’attuale stesura della norma;
3. la precedente disciplina prevedeva, quale condizione per la proposta di concordato, che l’imprenditore offrisse il pagamento di almeno il 40% dei creditori chirografari. Tale previsione viene eliminata dall’attuale disciplina rendendo possibile, dunque, anche un accordo che non soddisfi alcun requisito minimo posto a tutela dei creditori;
4. viene prevista per la prima volta nel nostro ordinamento la possibilità di suddividere i creditori in classi a cui verranno applicati trattamenti differenziati. Come si nota in questo caso può aversi una deroga al principio della *par condicio creditorum*, sebbene contenuta dalla formazione di classi di creditori “secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei”.

2.2. Art. 161 l.f. – Domanda di concordato (Art. 2, comma 1, lett. e))

La riformulazione dell’art. 161 mantiene inalterata la forma della domanda di ammissione al concordato da presentarsi con ricorso al tribunale competente secondo il luogo in cui l’impresa ha la propria sede principale. Viene specificato che il trasferimento dell’impresa intervenuto nell’anno precedente al deposito del ricorso non rileva ai fini della determinazione della competenza.

Innovazioni sono invece previste in relazione ai documenti da allegare al ricorso. In seguito alle modifiche intervenute, infatti, alla domanda dovrà essere allegata:

- a) una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’impresa;
- b) uno stato analitico ed estimativo delle attività e l’elenco nominativo dei creditori. Tale documentazione era già richiesta dalla precedente formulazione della norma: viene ora precisato che l’elenco nominativo dei creditori debba indicare i rispettivi crediti e le cause di prelazione;
- c) l’elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso del debitore;
- d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci illimitatamente responsabili.

Il ricorso e gli allegati, inoltre, devono essere accompagnati dalla relazione di un professionista che abbia i requisiti per la nomina a curatore (ex art. 28) che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo.

**2.3. Art. 163 l.f. – Ammissione alla procedura
(Art. 2, comma 1, lett. f))**

Per quanto riguarda il procedimento di ammissione alla procedura da parte del tribunale, la nuova formulazione della norma sembrerebbe voler escludere un controllo di merito da parte del tribunale sul ricorso presentato. Il precedente testo *“Il tribunale, se riconosce ammissibile la proposta, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo...”* è infatti sostituito da *“ Il tribunale, verificata la completezza e la regolarità della documentazione con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo...”*. Il controllo attualmente consentito al tribunale sembrerebbe, dunque, esclusivamente di regolarità formale.

Un’ulteriore modifica concerne l’aumento del termine dilatorio per il deposito da parte del ricorrente della somma che si presume necessaria per l’intera procedura da otto a quindici giorni.

**2.4. Art. 177 l.f. – Maggioranza per l’approvazione del concordato
(Art. 2, comma 1, lett. g))**

La nuova norma dispone che il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Anche in questo caso si nota una semplificazione rispetto alla previgente disposizione di legge che voleva che la maggioranza dei creditori dovesse corrispondere ai due terzi dei crediti ammessi al voto.

Nel caso in cui siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentino la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. Assolutamente nuova è la previsione, riportata al comma 2 del riformulato art. 177 che *“Il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al primo comma [maggioranza dei crediti ammessi al voto], può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.”*

Con tale norma si importa nel nostro ordinamento un principio appartenente alla legislazione statunitense sull’insolvenza, la c.d. *“regola del cram down”*. La regola riconosce al giudice, in qualche misura, un potere di costrizione nei confronti dei creditori il cui dissenso rispetto alle proposte dell’imprenditore sia ritenuto dal giudice stesso non economicamente giustificato.

2.5. Art. 180 l.f. – Approvazione del concordato e giudizio di omologazione; Art. 181 l.f. – Chiusura della procedura (Art. 2, comma 1, lett. h), i))

Il tribunale, se la maggioranza dei creditori ex art. 177 è raggiunta, approva il concordato con decreto motivato. La procedura di concordato si chiude con il decreto di omologazione che deve intervenire entro sei mesi dalla presentazione del ricorso, il termine può essere prorogato di 60 gg una sola volta dal tribunale.

In queste disposizioni la modifica più evidente riguarda la funzione dell'omologa da parte del tribunale che passa da strumento di valutazione anche del merito del concordato (nel sistema precedente il giudice doveva valutare anche la convenienza economica del concordato per i creditori) ad una verifica meramente formale del raggiungimento delle maggioranze richieste.

2.6. Art. 182-bis l.f. – Accordi di ristrutturazione dei debiti (Art. 2, comma 1, lett. l))

L'art. 182-bis inserisce nella disciplina fallimentare la possibilità che il debitore presenti, insieme alla proposta di concordato, in allegato alla documentazione che deve essere unita alla domanda, un accordo di ristrutturazione dei debiti. Tale accordo deve essere stipulato con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti, ad esso deve essere allegata una relazione redatta da un esperto sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Avverso l'accordo possono proporre opposizione i creditori e ogni altro interessato nel termine di 30 gg dalla pubblicazione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. E' possibile opporsi al decreto di omologazione entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. L'accordo acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese.

PARTE II

3. DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORGANICA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONCORSUALI

(Art. 1, commi 5 e 6)

La legge 14 maggio 2005, n. 80, conferisce delega al Governo per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.

Dopo anni di accesi dibattiti, si è finalmente giunti alla redazione della legge delega che detta i principi ed i criteri direttivi che dovranno guidare il Governo nell'adozione dei decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria, dovrà:

- realizzare il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti;
- ricondurre la disciplina della transazione in sede fiscale per insolvenza o assoggettamento a procedure concorsuali al concordato preventivo.

I decreti legislativi dovranno essere adottati entro il 12 novembre 2005 (entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della legge n. 80/2005).

Il legislatore delegato ha il compito di:

a) modificare la disciplina del fallimento, secondo i seguenti principi:

- 1) semplificare la disciplina del fallimento attraverso l'estensione dei soggetti esonerati dall'applicabilità dell'istituto e l'accelerazione delle procedure applicabili alle controversie in materia;
- 2) ampliare le competenze del comitato dei creditori, consentendo una maggiore partecipazione dell'organo alla gestione della crisi dell'impresa e coordinare i poteri degli altri organi della procedura;
- 3) modificare la disciplina dei requisiti per la nomina a curatore, annoverando tra i soggetti legittimati a ricoprire la carica gli studi professionali associati, le società tra professionisti, nonché coloro che abbiano comprovate capacità di gestione imprenditoriale;
- 4) modificare la disciplina delle conseguenze personali del fallimento, eliminando le sanzioni personali e prevedendo che le limitazioni alla libertà di residenza e di corrispondenza del fallito siano connesse alle sole esigenze della procedura;
- 5) modificare la disciplina degli effetti della revocazione, prevedendo che essi si rivolgano nei confronti dell'effettivo destinatario della prestazione;

- 6) ridurre il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria;
- 7) modificare la disciplina degli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, ampliando i termini entro i quali il curatore deve manifestare la propria scelta in ordine allo scioglimento dei relativi contratti e prevedendo una disciplina per i patrimoni destinati ad uno specifico affare e per i contratti di locazione finanziaria;
- 8) modificare la disciplina della continuazione temporanea dell'esercizio dell'impresa, ampliando i poteri del comitato dei creditori e del curatore ed introducendo l'obbligo di informativa periodica da parte del curatore al comitato dei creditori sulla gestione provvisoria;
- 9) modificare la disciplina dell'accertamento del passivo, abbreviando i tempi della procedura, semplificando le modalità di presentazione delle relative domande di ammissione e prevedendo che in sede di adunanza per l'esame dello stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei crediti insinuati, confermare o effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nonché confermare il curatore ovvero richiederne la sostituzione indicando al giudice delegato un nuovo nominativo;
- 10) prevedere che, entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario, il curatore predisponga un programma di liquidazione da sottoporre, previa approvazione del comitato dei creditori, all'autorizzazione del giudice delegato contenente le modalità e i termini previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando:
 - se è opportuno disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa o di singoli rami di azienda, anche tramite l'affitto a terzi;
 - la sussistenza di proposte di concordato;
 - le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare;
 - le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;
 - le condizioni della vendita dei singoli cespiti, e che il comitato dei creditori possa proporre al curatore modifiche al programma presentato, prima di procedere alla sua votazione, e che l'approvazione del programma sia subordinata all'esito favorevole della votazione, da parte del comitato dei creditori;
- 11) modificare la disciplina della ripartizione dell'attivo, abbreviando i tempi della procedura e semplificando gli adempimenti connessi;

- 12) modificare la disciplina del concordato fallimentare, accelerando i tempi della procedura e prevedendo l'eventuale suddivisione dei creditori in classi che tengano conto della posizione giuridica e degli interessi omogenei delle varie categorie di creditori, nonché trattamenti differenziati per i creditori appartenenti a classi diverse; disciplinare le modalità di voto per classi, prevedendo che non abbiano diritto di voto i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, a meno che dichiarino di rinunciare al privilegio; disciplinare le modalità di approvazione del concordato, modificando altresì la disciplina delle impugnazioni al fine di garantire una maggiore celerità dei relativi procedimenti;
- 13) introdurre la disciplina dell'esdebitazione e disciplinare il relativo procedimento, prevedendo che essa consista nella liberazione del debitore persona fisica dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti qualora:
- abbia cooperato con gli organi della procedura fornendo tutte le informazioni e la documentazione utile all'accertamento del passivo e al proficuo svolgimento delle operazioni;
 - non abbia in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare la procedura;
 - non abbia violato le disposizioni di cui alla gestione della propria corrispondenza;
 - non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
 - non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;
 - non sia stato condannato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, e altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione;
- 14) abrogare la disciplina del procedimento sommario;
- b) abrogare l'istituto dell'amministrazione controllata;**
- c) prevedere che i crediti di rivalsa verso il cessionario previsti dalle norme relative all'imposta sul valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili, abbiano privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale concesso ai crediti per tributi diretti dello**

Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali (art. 2752, cod. civ.) e ai crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (art. 2753, cod. civ.). I crediti di rivalsa relativi ai beni mobili, saranno comunque posposti rispetto ai succitati crediti per tributi nei confronti dello stato e per contributi di assicurazione obbligatoria.